

PRIVACY E NUOVE TECNOLOGIE: UNO SGUARDO AL FUTURO! IL NUOVO REGOLAMENTO COMUNITARIO E LE SUE APPLICAZIONI PRATICHE

30 giugno 2016
Sala conferenza
ODCEC Padova

Dott. Andrea Onori
Dottore commercialista e Revisore Legale in Vicenza

INTRODUZIONE ALLA NORMATIVA GENERALE

Con il concetto di PRIVACY si intende il diritto di controllare l'uso e la circolazione dei propri dati personali costituiscono il bene primario dell'attuale società dell'informazione.

Il diritto alla privacy e alla protezione dei dati personali costituiscono il bene primario dell'attuale società dell'informazione.

Premessa

Direttiva Europea 26 ottobre 1995, n. 95/46



Recepita in Italia con



Con la legge 31 dicembre 1996, n. 675

Introduzione normativa PRIVACY

Premessa

ABROGATA



LEGGE 675/1996



D.LGS 30 GIUGNO 2003 N. 196

NUOVO TESTO UNICO DELLA PRIVACY

IL NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO

Il 4 maggio 2016 pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea il Regolamento (UE) **2016/679** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

IL NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO

La RIFORMA EUROPEA sulla privacy si compone di due strumenti:

- Il Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati abrogando l'attuale direttiva 95/46/Ce (c.d. direttiva madre). Resta in vigore la direttiva 2002/58/Ce;
- La direttiva UE 2016/680 relativa alla protezione delle persone fisiche che riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti ai fini di prevenzione, indagine, accertamento, e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali
- La direttiva Ue 2016/681 sull'uso dei dati del codice di prenotazione (Pnr) a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati gravi.

IL NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO

Le novità introdotte riguardano

DAL PUNTO DI VISTA DELLE AZIENDE (c.d. «titolari» del trattamento dei dati personali) tutte quelle che avendo uno stabilimento all'interno dell'UE, trattano dati personali, indipendentemente dal fatto che il trattamento sia effettuato nell'UE stessa.

IL NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO

Le novità introdotte riguardano (segue)

DAL PUNTO DI VISTA DELLE PERSONE FISICHE (c.d. «interessati» al trattamento dei propri dati) la nuova normativa si applicherà a tutti i soggetti presenti nell'UE anche quando, sebbene l'azienda titolare del trattamento non abbia uno stabilimento in territorio UE, il trattamento riguardi l'offerta di beni o la prestazione di servizi ai soggetti interessati o il monitoraggio del loro comportamento

IL NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO

LE PRINCIPALI NOVITÀ:

- L'introduzione Della Nuova Figura Del *DATA PROTECTION OFFICER* (DPO) – il responsabile della protezione dei dati
- Introduzione dell'obbligo, per ogni azienda titolare del trattamento dei dati, di tenere un «registro dell'attività di trattamento» svolte sotto la propria responsabilità, nonché quella di effettuare una «*valutazione di impatto sulla protezione dei dati*».
- Riconosce il «diritto all'oblio»
- Stabilisce il diritto alla portabilità
- Sancisce il principio di «*accountability*», per cui il titolare dovrà dimostrare l'adozione di politiche privacy e misure adeguate in conformità al Regolamento;
- Introduzione del principio della «*PRIVACY BY DESIGN*» nonché quello della «*PRIVACY BY DEFAULT*»

IL NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO

LE PRINCIPALI NOVITÀ:

Il sistema SANZIONATORIO: il regolamento ha aumentato l'ammontare delle sanzioni amministrative pecuniarie, che potranno arrivare fino ad un massimo di 20 milioni di Euro e fino al 4% del fatturato mondiale totale annuo, lasciando ciascun membro libero di adottare norme relative ad altre sanzioni.

IL NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO

Il Regolamento Europeo si basa sul **CONSENSO** E SULL'**INFORMATIVA**.

Il trattamento dei dati personali è lecito se l'interessato ha espresso il suo consenso.

Ogni trattamento è lecito se l'interessato ha espresso il suo consenso al trattamento o se esso è necessario per l'esecuzione di un contratto, ecc.

Il consenso deve avere dei requisiti:

- Libero;
- Informato e fornito per iscritto «in modo chiaramente distinguibile dalle altre materie, in forma comprensibile e facilmente accessibile , utilizzando un linguaggio semplice e chiaro».

IL NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO

Il concetto di informatica (serie di informazioni che il titolare deve sempre dare ai soggetti di cui si appresta a trattare i dati), si basa sull'idea fondamentale di TRASPARENZA.

Le informazioni che il titolare del trattamento deve fornire all'interessato, devono sempre essere **rese in forma concisa, trasparente, intellegibile e facilmente accessibile.**

L'art. 13 del Regolamento elenca le informazioni che il titolare deve fornire all'interessato qualora i dati personali siano raccolti presso di lui, da fornire anche in caso di modifica delle finalità di un trattamento già in essere.

L'art. 14 del Regolamento elenca le informazioni da rendersi ove i dati non siano ottenuti presso l'interessato.

IL NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO

Sono esclusi dall'obbligo di informativa i trattamenti per i quali:

- L'interessato disponga già delle informazioni, la loro comunicazione risulti impossibile o richieda uno sforzo sproporzionato;
- L'ottenimento o la comunicazione sono «*espressamente previsti dal diritto dell'Unione o della Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento e che prevede misure appropriate per tutelare gli interessi legittimi dell'interessato*»;
- I dati personali debbano rimanere riservati .

NUOVI OBBLIGHI PER LA PROTEZIONE DEI DATI

ART. 25 DEL REGOLAMENTO 2016/679

PRIVACY BY DESIGN:
TUTELA DEL DATO FIN DALLA
PROGETTAZIONE

IMPOSTAZIONE
PREDEFINITA

PRIVACY BY DEFAULT:
TUTELA DELLA VITA PRIVATA PER
IMPOSIZIONE PREDEFINITA



NUOVI OBBLIGHI PER LA PROTEZIONE DEI DATI

Il responsabile del trattamento, tenuto conto dell'evoluzione tecnica e dei costi di attuazione, deve mettere in atto adeguate misure e procedure tecniche e organizzative in modo tale che il trattamento sia conforme al Regolamento e assicuri la tutela dei diritti dell'interessato.

In particolare, se all'interessato è lasciata facoltà di scelta relativamente al trattamento dei dati personali, il responsabile del trattamento garantisce che siano trattati, di default, solo i dati personali necessari per ciascuna finalità specifica del trattamento e che, in particolare, la quantità dei dati raccolti e la durata della loro conservazione non vadano oltre il minimo necessario per le finalità perseguite.

LA VALUTAZIONE D'IMPATTO

La **VALUTAZIONE D'IMPATTO** sostituisce il meccanismo di notificazione previsto dalla Direttiva 95/46/CE.



Il titolare del trattamento è tenuto a svolgere LA VALUTAZIONE D'IMPATTO per determinare l'origine, la natura, la particolarità e la gravità del rischio per la tutela del diritto alla protezione del dato.

FULCRO
IL RISCHIO

LA VALUTAZIONE D'IMPATTO

QUATTRO sono gli aspetti che la nuova normativa prevede:

- L'origine del rischio (le possibili minacce);
- La natura
- La particolarità
- La gravità

LA VALUTAZIONE D'IMPATTO

Spetta al titolare l'ONERE DELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO.

Tale onere spetta ogni qualvolta siamo in presenza di un tipo di trattamento che prevede l'utilizzo delle nuove tecnologie, e che in considerazione della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, possa presentare un «rischio elevato» per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

LA VALUTAZIONE D'IMPATTO

Qualora risulti un «RISCHIO ELEVATO», prima di procedere al trattamento, il titolare deve effettuare una specifica valutazione, volta a determinare quali misure organizzative e di sicurezza debbano essere adottate.

Tale valutazione deve essere condotta mediante analisi della particolare probabilità e gravità del rischio, tenendo conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento e delle fonti di rischio.

LA VALUTAZIONE D'IMPATTO

Il regolamento analizza due ipotesi:

1. Primo step: comprendere se il rischio si possa «attenuare».
Il titolare opera detta attività di analisi e giunge ad una conclusione che dovrebbe prospettargli il modo corretto di predisporre il trattamento evitando quei rischi e quelle conseguenze che ha delineato in anticipo.
2. Se il rischio non si può attenuare, o per problemi tecnologici o per motivi di costi, si prevede un contatto con l'autorità di controllo nazionale per cercare di comprendere insieme quali possono essere i passi utili per risolvere il problema.

LA VALUTAZIONE D'IMPATTO

La valutazione d'impatto sulla protezione dei dati è richiesta in particolare nei seguenti casi:

- a. una valutazione sistematica e globale di aspetti personali relativi a persone fisiche, basata sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, e da cui discendono decisioni che hanno effetti giuridici o incidono allo stesso modo significativamente su dette persone fisiche;
- b. il trattamento, su larga scala, di categorie particolari di dati quali quelli sensibili o giudiziaria;
- c. la sorveglianza sistematica di una zona accessibile al pubblico su larga scala.

TECNOLOGIA E MONDO DIGITALE

Il Regolamento si propone di adattare la disciplina della privacy al mondo digitale.

Gli estensori auspicano un livello di protezione equivalente in tutti gli Stati, pur lasciando alcuni margini agli Stati membri per regolamentare aspetti specifici, con riferimento a determinati usi (uso a finalità pubbliche o di giustizia) o ad alcuni tipi di dati (dati sensibili).

TECNOLOGIA E MONDO DIGITALE

La norma si applica solo alle persone fisiche, non disciplina il trattamento dei dati relativi a persone giuridiche e riguarda sia il trattamento manuale sia il trattamento automatizzato.

È esclusa significativamente l'applicazione al trattamento dei dati personali effettuati da una persona fisica nell'ambito di attività a carattere esclusivamente personale o domestico e, quindi, senza una connessione con un'attività commerciale o professionale. Si pensi alla corrispondenza privata, agli indirizzari, all'uso di social network.

TECNOLOGIA E MONDO DIGITALE

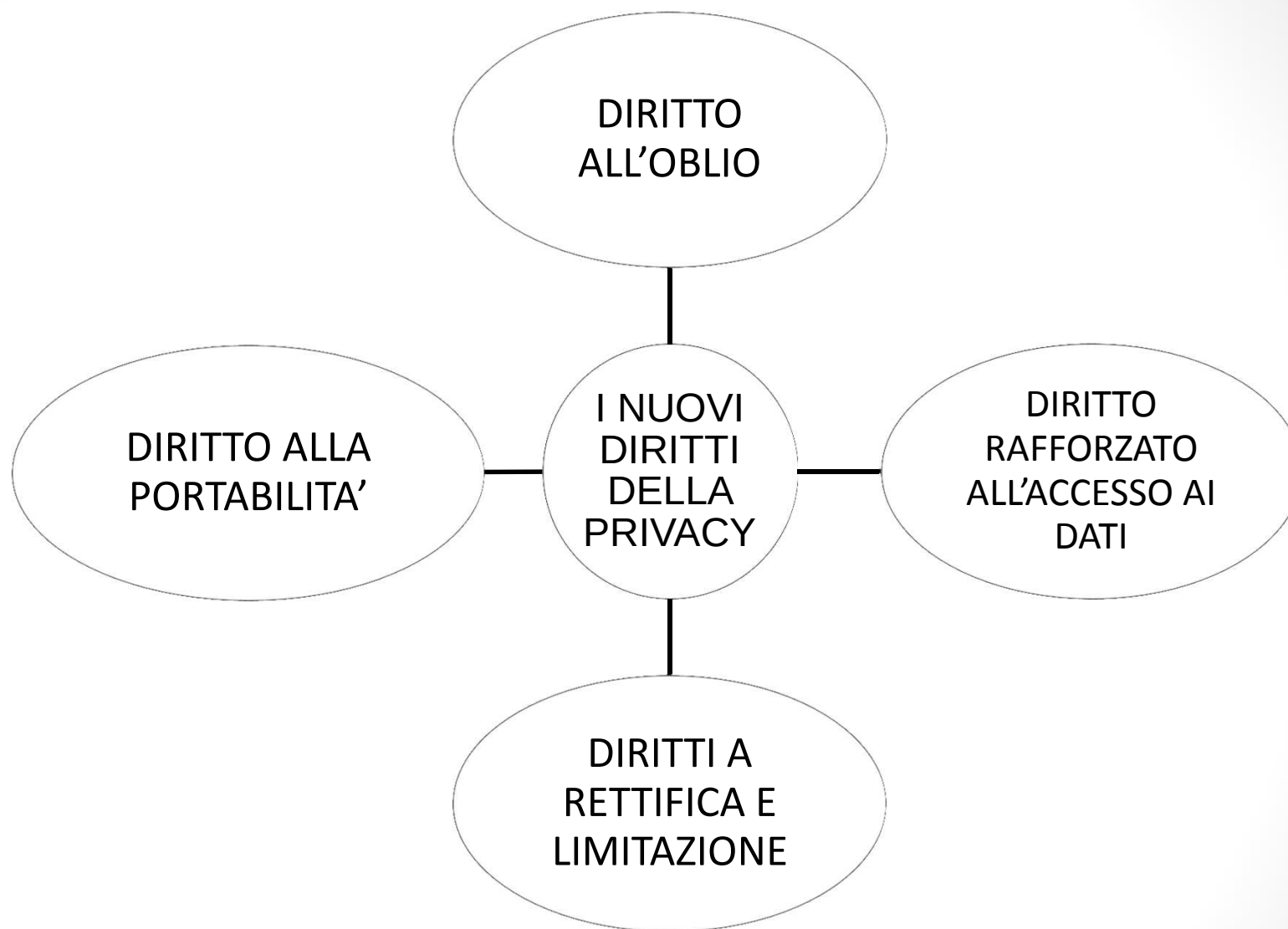
Grande attenzione dovrà essere prestata in sede di trattamento di dati particolarmente sensibili, come quelli che rivelano origine razziale etnica, o connessi alla salute o al sesso, e grande cautela si dovrà riservare alle richieste specifiche di rettifica dei dati personali e di diritto all'oblio.

Ci si riferisce, in particolare, alla richiesta che siano cancellati e non più sottoposti a trattamento i propri dati personali che non siano più necessari per le finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati, oppure in caso di ritiro del consenso.

TECNOLOGIA E MONDO DIGITALE

Cancellazione online:

Il titolare del trattamento che ha pubblicato i dati dovrà informare i titolari del trattamento che trattano tali dati personali di cancellare qualsiasi link verso tali dati personali o copia o riproduzione di detti dati personali, adottando misure ragionevoli per raggiungere tale fine.



DIRITTO ALL'OBLIO

DIRITTO DELL'INTERESSATO A VEDER CANCELLATI I DATI PERSONALI CHE LO RIGUARDANO.

L'Art. 17 2016/679

Il Regolamento ha introdotto il principio per cui all'interessato è garantito il diritto di ottenere la cancellazione dei propri dati da parte del Titolare del Trattamento se non sussistono motivi legittimi per conservarli.

DIRITTO ALL'OBLIO

Per l'attuazione dell'art. 17 del Regolamento è necessario distinguere tra 2 casi:

- Se il trattamento è effettuato subordinatamente alla prestazione di consenso, la revoca dello stesso costituisce requisito necessario e sufficiente ai fini della cancellazione;
- Se i dati personali sono stati raccolti per finalità o tipologie di trattamento per le quali il consenso non è richiesto, la cancellazione potrà essere attuata ove i dati personali non siano più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o trattati.

DIRITTO ALL'OBLIO

Viene introdotto dalla norma l'obbligo per il Titolare di cancellarli, a meno che non ricorra una delle ipotesi contemplate dal terzo comma.

Nello specifico:

- Per l'esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione;
- Per l'adempimento di un obbligo legale che riguarda il trattamento previsto dal diritto dell'Unione Europea
- Per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica
- Ai fini dell'archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici;
- Per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

DIRITTO ALL'OBLIO

L'interessato ha il diritto di chiedere la cancellazione dei dati quando:

- I dati non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati
- L'interessato revoca il consenso
- L'interessato si oppone ai sensi dell'art. 19 (per finalità di marketing)
- Il trattamento non è conforme al regolamento
- I dati sono stati trattati illecitamente
- Ecc.

DIRITTO ALL'OBLIO

SENTENZA CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA del 13 maggio 2014
GOOGLE SPAIN (causa C-131/12)



Il gestore di un motore di ricerca su Internet è responsabile del trattamento da esso effettuato dei dati personali che appaiono su pagine web pubblicate da terzi.

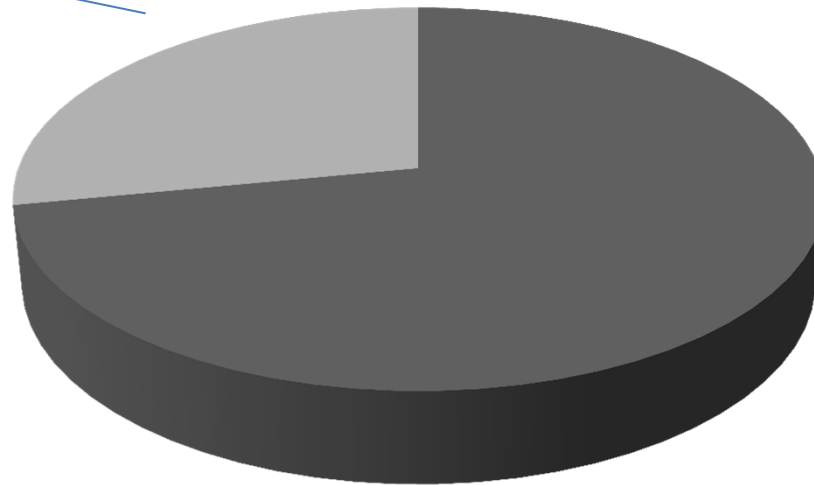
Se a seguito di una ricerca effettuata a partire dal nome di una persona, l'elenco di risultati mostra un link verso una pagina web che contiene informazioni sulla persona in questione, questa può:

- Rivolgersi direttamente al gestore;
- Se il gestore non dia seguito alla domanda, adire le autorità competenti per ottenere la soppressione del link.

DIRITTO ALL'OBLIO

Dalla pronunzia della Corte di Giustizia ad oggi l'Autorità Garante ha definito poco più di 50 ricorsi relativi a soggetti che si sono rivolti all'Autorità, dopo il mancato accoglimento delle richieste di deindicizzazioni da parte di Google.

Il Garante ha accolto la richiesta degli interessati ordinando a Google la rimozione dei link a pagine che riportavano dati personali ritenuti non più di interesse pubblico, informazioni spesso eccedenti o lesive anche della sfera privata.



L'Autorità ha respinto le richieste ritenendo che la posizione di Google fosse corretta, risultando prevalente l'interesse pubblico ad accedere alle informazioni tramite motori di ricerca.

VICENDE
PROCESSUALI DI
SICURO INTERESSE
PUBBLICO.

DIRITTO ALLA PORTABILITÀ DEI DATI

L'art. 20 del regolamento contempla la possibilità, per gli interessati, di poter trasferire senza difficoltà i propri dati da un dispositivo all'altro.



ALL'INTERESSATO E' RICONOSCIUTO IL
DIRITTO DI OTTENERE LA TRASMISSIONE
DIRETTA DEI DATI DA UN TITOLARE DEL
TRATTAMENTO AD UN ALTRO, SE
TECNICAMENTE POSSIBILE.

DIRITTO ALLA PORTABILITÀ DEI DATI



TALE DIRITTO PUO' ESSERE ESERCITATO QUALORA IL TRATTAMENTO SIA EFFETTUATO CON MEZZI AUTOMATIZZATI E SI BASI SUL CONSENSO PRESTATO ESPPLICITAMENTE DALL'INTERESSATO PER UNA O PIU' FINALITA' SPECIFICHE, OVVERO SE IL TRATTAMENTO E' NECESSARIO ALL'ESECUZIONE DI UN CONTRATTO.

Il considerando 68 del Regolamento, specifica che il DIRITTO ALLA PORTABILITA' DEI DATI *«dovrebbe applicarsi qualora l'interessato abbia fornito i dati personali sulla base del proprio consenso o se il trattamento è necessario per l'esecuzione di un contratto»*

DIRITTO ALLA PORTABILITÀ DEI DATI

Il diritto alla portabilità dei dati **non** dovrebbe applicarsi:

- Se il trattamento si basi su un fondamento giuridico diverso dal consenso o contratto;
- In caso di trattamento necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento;
- per i trattamenti effettuati nell'esercizio di funzioni pubbliche o pubblici poteri o per l'esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse e quando il trattamento è necessario per l'adempimento di un obbligo legale.

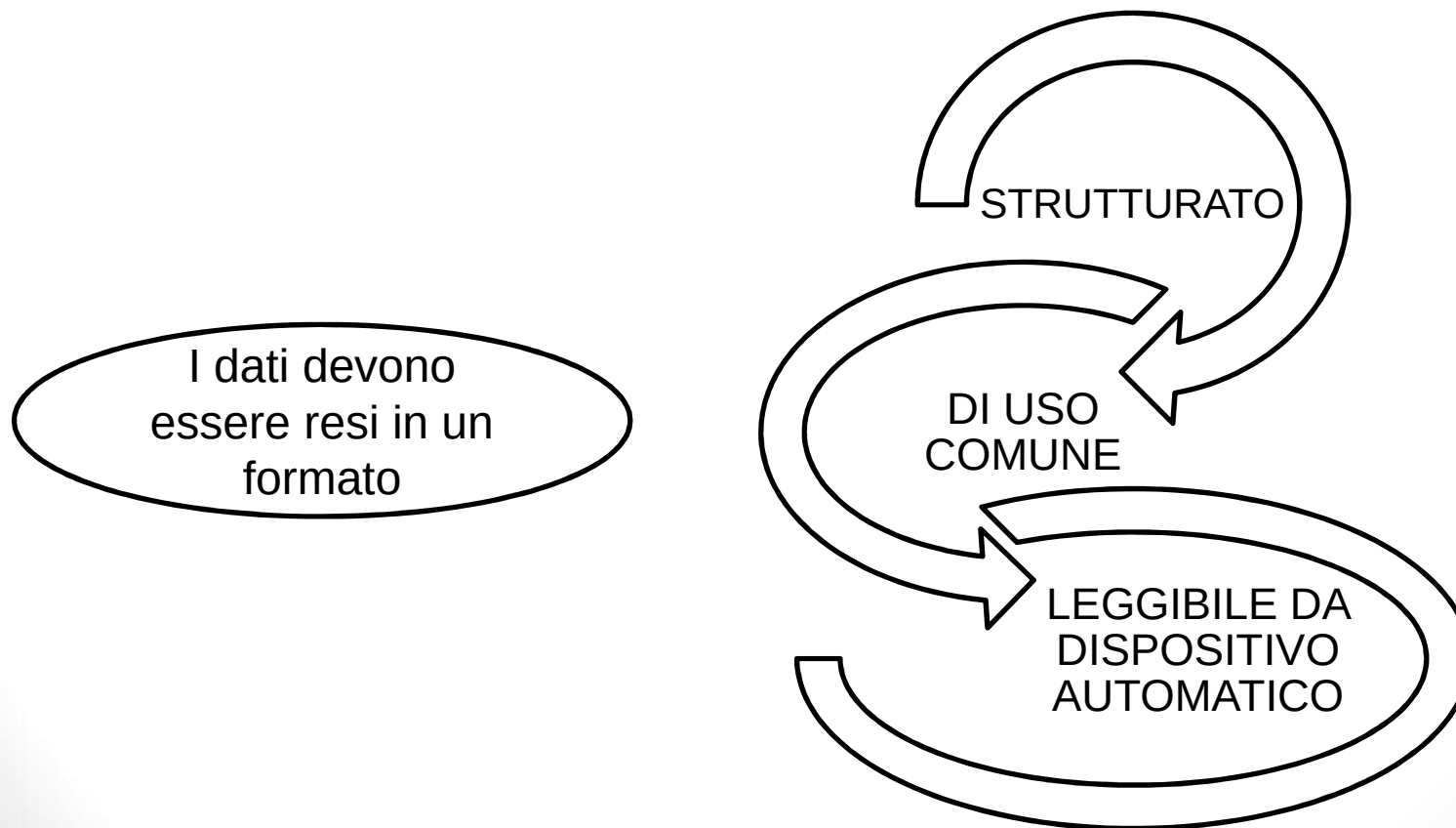
DIRITTO ALLA PORTABILITÀ DEI DATI

Oltre al diritto di ricevere copia dei dati, l'interessato ha diritto di trasmetterli ad altro titolare del trattamento, senza che il primo titolare possa porre alcun impedimento al trasferimento.

L'interessato, può richiedere anche la trasmissione diretta dei dati personali da un titolare del trattamento all'altro, purché ciò sia tecnicamente fattibile.

DIRITTO ALLA PORTABILITÀ DEI DATI

La copia dei dati che il titolare è tenuto a fornire all'interessato, a sua richiesta, deve essere resa in un formato idoneo a soddisfare alcuni requisiti.



DIRITTO ALLA PORTABILITÀ DEI DATI

LIMITI DEI DIRITTI E DELLE LIBERTÀ ALTRUI

L'art. 20, comma 4, prevede che il diritto alla portabilità dei dati enunciato al primo comma « non deve ledere i diritti e le libertà altrui».

Il diritto di portabilità dei dati non deve pregiudicare il **DIRITTO ALLA CANCELLAZIONE** e i limiti posti dal Regolamento a tale diritto, né comportare la cancellazione dei dati ove questi siano forniti per l'esecuzione del contratto, nella misura in cui sia necessaria la conservazione per tale finalità.

DIRITTO «RAFFORZATO» DELL'ACCESSO DEI DATI

Il diritto di accesso si configura quale diritto del soggetto interessato di richiedere e ottenere dal titolare del trattamento informazioni sul trattamento dei dati personali che viene effettuato.



A tale diritto si applica il PRINCIPIO DELLA GRATUITA'.

DIRITTO DI ACCESSO: diritto di prendere visione, o estrarre copia, di vari tipi di documenti.

DIRITTO «RAFFORZATO» DELL'ACCESSO DEI DATI

Il diritto di accesso era già presente nella Direttiva 95/46/CE.

L'art. 12 prevedeva che gli Stati membri garantissero la possibilità per la persona interessata di ottenere «liberamente e senza costrizioni, ad intervalli ragionevoli e senza ritardi o spese eccessivi» la conferma dell'esistenza o meno di un trattamento.

DIRITTO «RAFFORZATO» DELL'ACCESSO DEI DATI

Il diritto di accesso e il NUOVO REGOLAMENTO

Il diritto di accesso è rafforzato e ampliato in quanto considerato come il DIRITTO FONDAMENTALE in capo alle persone fisiche al fine di mantenere il controllo dei propri dati.

Art. 15 del REGOLAMENTO: diritto dell'interessato di «*ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano*» e qualora sia in corso un trattamento, ha diritto ad ottenere l'accesso ai dati personali trattati, nonché le informazioni specificatamente elencate dallo stesso articolo.

DIRITTO «RAFFORZATO» DELL'ACCESO DEI DATI

In presenza di una richiesta di accesso, e qualora vi sia effettivamente un trattamento di dati personali relativi alla persona, il titolare del trattamento deve fornire all'interessato una copia dei dati personali oggetto di trattamento che lo riguardano.

DIRITTO «RAFFORZATO» DELL'ACCESSO DEI DATI

L'ART. 15 del Regolamento prevede quali informazioni il titolare del trattamento è tenuto a fornire:

- La finalità del trattamento;
- Le categorie di dati personali trattati;
- I destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati;
- Il periodo di conservazione dei dati personali previsto, ove possibile, oppure i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
- L'esistenza e la possibilità per l'interessato di esercitare il diritto di rettifica, il diritto alla cancellazione, il diritto di limitazione del trattamento, il diritto di opposizione al trattamento;
- Il diritto di proporre reclamo innanzi alle autorità di controllo;
- Le informazioni sull'origine dei dati, ove non siano stati raccolti presso l'interessato
- L'eventuale esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione e le informazioni significative sulla logica utilizzata.

DIRITTO «RAFFORZATO» DELL'ACCESSO DEI DATI

MODALITA' DI TRASMISSIONE

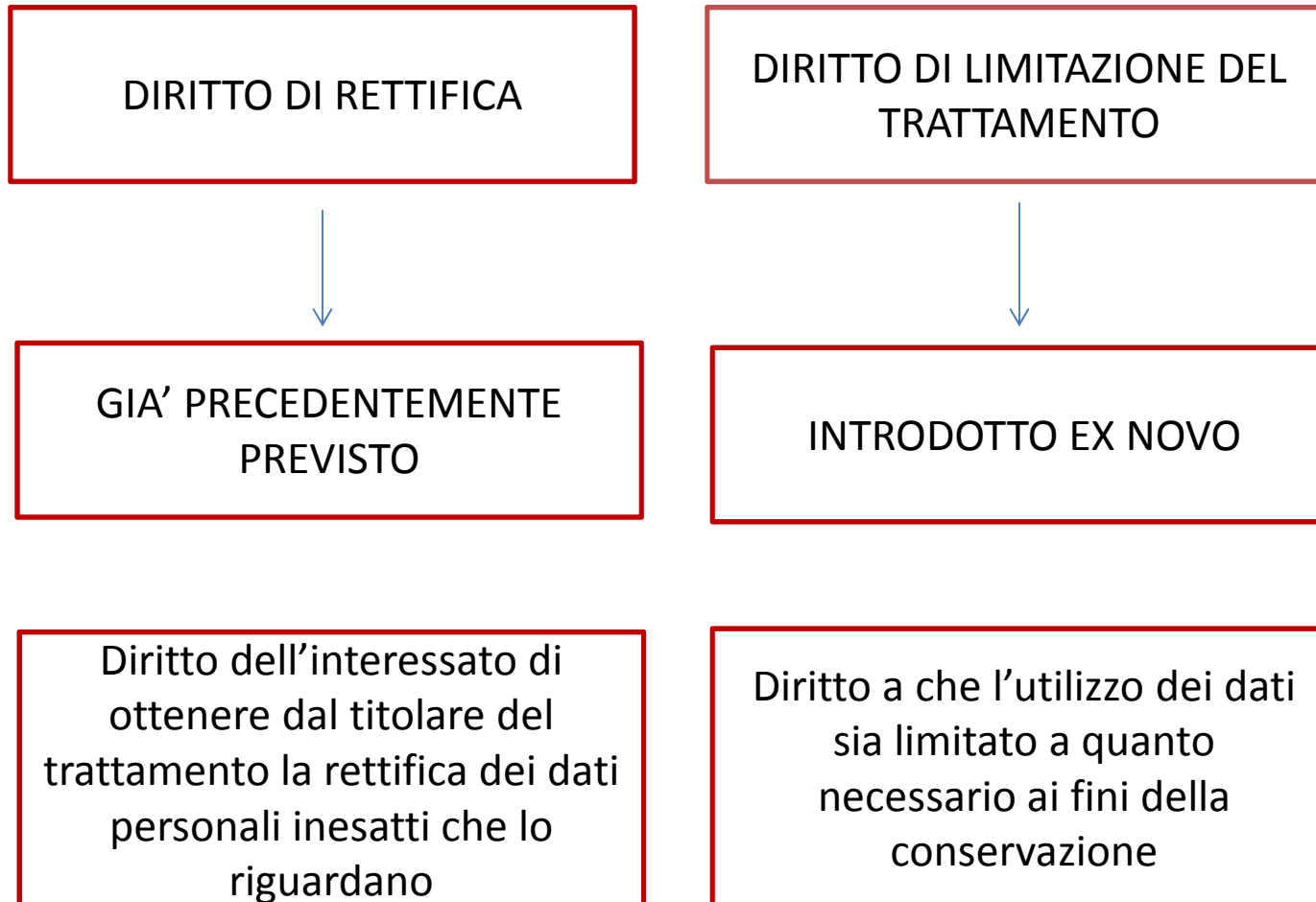
Il Regolamento prevede che il titolare del trattamento predisponga i mezzi per inoltrare le richieste per via elettronica, in particolare nel caso in cui i dati personali siano trattati con mezzi elettronici.

Qualora l'interessato presenti la richiesta mediante mezzi elettronici, le informazioni devono essere fornite in un formato elettronico «di uso comune», salvo che vi sia un'indicazione diversa da parte dello stesso interessato.

Al fine di evitare che soggetti terzi possano venire illegittimamente a conoscenza dei dati trattati, al titolare spetta, inoltre, il compito di verificare l'identità dell'interessato che richieda l'accesso, adottando tutte le misure ragionevoli.

Il titolare del trattamento è tenuto a rispondere «senza ingiustificato ritardo» e al più tardi entro un mese.

DIRITTO DI RETTIFICA E DI LIMITAZIONE DEL TRATTAMENTO



DIRITTO DI RETTIFICA

STRUMENTO VOLTO A CONSENTIRE DI TUTELARE
L'IDENTITÀ PERSONALE DEGLI INDIVIDUI

Art. 16 del Regolamento 2016/679

Diritto dei soggetti di cui siano state diffuse informazioni, immagini o ai quali siano stati attribuiti atti, pensieri o affermazioni che non siano rispondenti al vero, di ottenere la diffusione delle proprie dichiarazioni di replica in condizioni paritarie rispetto alla comunicazione che s'intende rettificare.

DIRITTO DI LIMITAZIONE DEL TRATTAMENTO

Art. 18 del Regolamento 2016/679

Diritto posto in capo all'interessato ed esercitabile verso il titolare del trattamento, a che l'utilizzo dei dati e, quindi, il trattamento, sia limitato a quanto necessario ai fini della conversazione.

DIRITTO DI LIMITAZIONE DEL TRATTAMENTO

Il diritto di limitazione del trattamento è esercitabile:

- nel caso in cui l'interessato contesti l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del trattamento per verificarne l'esattezza;
- In presenza di un trattamento illecito, l'interessato si opponga alla cancellazione dei dati personali, chiedendo che al posto della cancellazione sia disposta la limitazione del loro utilizzo;
- Può essere invocato ove il titolare del trattamento non abbia più bisogno o intenzione di conservare i dati, ma sussista la necessità di mantenerli in quanto «*necessari all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria*»
- In caso di **opposizione al trattamento**, nell'attesa delle verifiche necessarie alla determinazione della prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento o dei diritti dell'interessato

DIRITTO DI LIMITAZIONE DEL TRATTAMENTO

Il diritto di limitazione del trattamento è esercitabile (segue):

I casi elencati devono essere trattati solo ai fini della loro conservazione, salvo che vi sia il consenso dell'interessato al trattamento per fini diversi, o esso sia necessario per l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria, per la tutela dei diritti di un'altra persona fisica o giuridica o per motivi di interesse.

La limitazione può essere successivamente revocata e, in tal caso, prima che la revoca abbia efficacia, il titolare del trattamento deve informare il soggetto interessato.

PROFINAZIONE E MARKETING: DIRITTO DI OPPOSIZIONE

L'art. 21, terzo comma, del Regolamento, prevede che qualora l'interessato si opponga al trattamento per finalità di marketing diretto, i dati personali non potranno più essere oggetto di trattamento per finalità.

Tale articolo specifica che tale disposizione si applica anche alla profilazione, nella misura in cui sia connessa al marketing.

PROFINAZIONE E MARKETING: DIRITTO DI OPPOSIZIONE

ATTIVITÀ DI PROFILAZIONE



qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati personali che consiste nell'utilizzo di tali dati personali per valutare determinati aspetti personali relativi a una persona fisica, assoggettandola alle norme che disciplinano il trattamento dei dati personali.

Il Regolamento riconosce, in capo al soggetto interessato, il diritto ad essere informato e l'obbligo, da parte del titolare del trattamento, di apprestare idonee garanzie.

PROFINAZIONE E MARKETING: DIRITTO DI OPPOSIZIONE

Tali sistemi possono essere utili:

- ai fini di monitoraggio e prevenzione delle frodi e dell'evasione fiscale e a garanzia della sicurezza e dell'affidabilità di un servizio fornito dal titolare del trattamento.
- Per la conclusione o l'esecuzione di un contratto tra l'interessato e un titolare del trattamento, o se l'interessato ha espresso il proprio consenso esplicito a tale procedura.

Alle attività di profilazione devono accompagnarsi misure tecniche e organizzative adeguate al fine di garantire che siano rettificati i fattori che comportano inesattezze dei dati.

PROFINAZIONE E MARKETING: DIRITTO DI OPPOSIZIONE

La Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 luglio 2002 disciplina le **COMUNICAZIONI COMMERCIALI E IL MARKETING DIRETTO**.

L'interessato deve sempre avere la possibilità di rifiutare che i suoi dati siano trattati anche per tali scopi e di tale opportunità deve essere data continua comunicazione in ogni successivo messaggio a scopi di commercializzazione diretta.

L'interruzione del trattamento deve essere gratuita ad eccezione degli eventuali costi relativi alla trasmissione.

PROFINAZIONE E MARKETING: DIRITTO DI OPPOSIZIONE

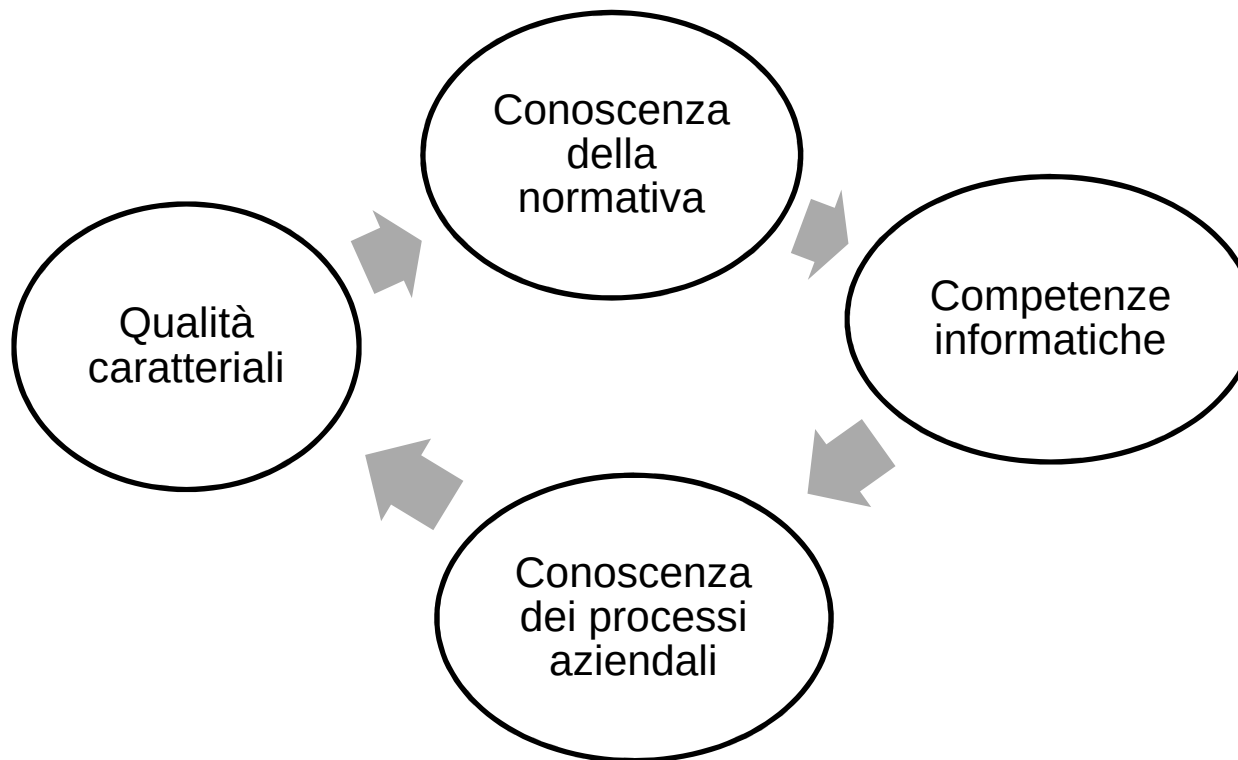
Art. 13 della Direttiva – COMUNICAZIONI INDESIDERATE

UTILIZZO DI SISTEMI AUTOMATIZZATI, che non richiedono l'intervento di un operatore, Il **consenso** deve essere reso esplicitamente;

NON UTILIZZO DI SISTEMI AUTOMATIZZATI i dati raccolti, nel contesto della vendita di un prodotto o servizio, possono essere utilizzati anche a fini di marketing diretto, purchè *«ai clienti sia offerta in modo chiaro e distinto al momento della raccolta delle coordinate elettroniche e ad ogni messaggio la possibilità di opporsi all'uso di tali coordinate elettroniche qualora il cliente non abbia rifiutato inizialmente tale uso»*.

DATA PROTECTION OFFICER

DATA PROTECTION OFFICER (DPO) – RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DATI



DATA PROTECTION OFFICER

Ai sensi dell'art. 37 del Regolamento, il DPO deve essere nominato:

- Quando il trattamento è effettuato da un'autorità pubblica o da un organismo pubblico (ad eccezione delle autorità giurisdizionali, nell'esercizio di tali funzioni);
- Ove i trattamenti, per loro natura, ambito di applicazione e/o finalità, richiedono il monitoraggio regolare e sistematico degli interessati su larga scala;
- quando le attività principali del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento consistono nel trattamento, su larga scala, di categorie particolari di dati personali di cui all'art. 9 del Regolamento o di dati relativi a condanne penali e a reati di cui all'articolo 10 del Regolamento.

Al di fuori di tali casi, NON E' NECESSARIO NOMINARE UN DPO.

DATA PROTECTION OFFICER

CHI PUO' ESSERE NOMINATO

Il Data Protection Officer deve avere una conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati e deve avere le capacità necessarie per assolvere i compiti di cui è investito.

Può essere un dipendente del titolare o del responsabile del trattamento oppure può essere un esterno, incaricato mediante un contratto di servizi.

Può svolgere anche altri compiti e funzioni oltre a quelli relativi all'attività di responsabile dei dati personali, purché tali compiti e funzioni non diano adito a un conflitto di interessi.

DATA PROTECTION OFFICER

RUOLI E COMPITI

Il Data Protection Officer:

- deve essere tempestivamente e adeguatamente coinvolto in tutte le questioni riguardanti la protezione dei dati personali,
- devono essergli fornite tutte le risorse necessarie per assolvere i suoi compiti e per accedere ai dati personali e ai trattamenti e per mantenere la propria conoscenza specialistica
- Non deve ricevere alcuna istruzione per quanto riguarda l'esecuzione dei suoi compiti
- non può essere rimosso o penalizzato dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento per l'adempimento dei propri compiti.

DATA PROTECTION OFFICER

RUOLI E COMPITI (segue)

L'Art. 39 del Regolamento prevede che il DPO:

- Sia il “sorvegliante” della corretta applicazione di quanto previsto dal Regolamento e dalle ulteriori disposizioni nazionali o europee in materia di protezione dei dati: sorvegliarne l'osservanza, anche con riferimento all'attribuzione delle responsabilità, alla sensibilizzazione e alla formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo.

DATA PROTECTION OFFICER

RUOLI E COMPITI (segue)

L'Art. 39 del Regolamento prevede che il DPO:

- È tenuto a informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento, nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento dei dati, sugli obblighi derivanti da Regolamento e dalle ulteriori disposizioni nazionali o europee in materia di protezione dei dati.

DATA PROTECTION OFFICER

RUOLI E COMPITI (segue)

L'Art. 39 del Regolamento prevede che il DPO:

- Sia il punto di contatto sia per le autorità di controllo (verso le quali ha anche un obbligo di cooperazione) che per i soggetti interessati. È, infatti, il soggetto a cui sono indirizzate tutte le comunicazioni degli interessati relative al trattamento dei loro dati personali e all'esercizio dei loro diritti derivanti dal presente regolamento.

Il DPO deve tenere in debito conto i rischi inerenti al trattamento dei dati personali, avendo riguardo alla natura, all'ambito di applicazione, al contesto e alle finalità del trattamento.